



COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI
Provincia di Belluno
Paese delle Dolomiti, patrimonio mondiale dell'umanità - UNESCO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE
DELLA CITTADINANZA ONORARIA

Approvato con deliberazione consiliare n° 115 del 27.11.2010

Art. 1 - Istituzione

1. Il presente regolamento disciplina la concessione della cittadinanza onoraria a cittadini riconosciuti meritevoli.

Art. 2 - Oggetto

1. La cittadinanza onoraria si concretizza in una pubblica attestazione di riconoscimento o di gratitudine verso chi ha acquistato particolari benemeritenze in campo culturale, scientifico, economico, sociale, umanitario o nei confronti di chi può vantare altre rilevanti motivazioni e che comunque rendono lustro alla collettività.
2. Può essere concessa sia a cittadini italiani non residenti in questo Comune che a stranieri.
3. Nel caso di concessione della cittadinanza onoraria a non cittadini italiani, il responsabile del provvedimento interpellerà, preventivamente il Ministero degli Esteri.

Art. 3 - Iniziativa

1. L'iniziativa del riconoscimento può essere promossa dalla Giunta comunale, da tutti i Capigruppo consiliari o da almeno $\frac{3}{4}$ dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 4 - Proposta

1. Ogni proposta deve essere accompagnata da una relazione intesa ad evidenziare i meriti della persona che si intende onorare.

Art. 5 - Competenze

1. La concessione, trattandosi di interpretare i sentimenti dell'intera popolazione, è di competenza del Consiglio Comunale.

Art. 6 - Procedure

1. L'incaricato del procedimento richiede, entro 5 giorni dal ricevimento della proposta:
 - il certificato generale del Casellario Giudiziario;
 - il certificato attestante l'inesistenza dei carichi pendenti;
 - ogni altra documentazione o pareri ritenuti opportuni.
2. La proposta documentata deve essere trasmessa al Sindaco entro 10 giorni dall'acquisizione di tutta la documentazione.

Art. 7 – Rilascio attestato

1. La concessione è certificata dal rilascio di un attestato del Sindaco e riportante:
 - la scritta Amministrazione comunale di;
 - gli estremi del provvedimento concessivo;
 - le generalità dell'insignito;
 - le motivazioni del riconoscimento;
 - la data del rilascio;
 - la firma autografa del Sindaco.
2. Copia di tutti gli atti compreso l'attestato viene conservata in apposito fascicolo della competente unità organizzativa.

Art. 8 – Cerimonia di conferimento

1. La cerimonia di conferimento è indetta dal Sindaco, che la presiede, presenti gli assessori ed i consiglieri comunali.
2. Alla stessa sono invitate le autorità locali.

Art. 9 – Cerimonie pubbliche

1. I cittadini onorari saranno invitati alle principali cerimonie pubbliche.
2. Essi potranno sedere nella parte riservata alle autorità.

Art. 10 – Tutela dei dati personali.

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n°196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

**